

RELAZIONE**REGOLAMENTO N. 22 DEL 4 APRILE 2008 CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI E GLI SCHEMI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

Il Regolamento reca le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali e che, pertanto, continuano ad essere disciplinate dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Il Regolamento mira a razionalizzare e sistematizzare in unico testo le numerose disposizioni emanate in materia con particolare riferimento a:

- gli schemi obbligatori di bilancio e di nota integrativa (allegati al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173);
- il piano dei conti (provvedimento ISVAP n. 735 del 1° dicembre 1997);
- la modulistica di vigilanza relativa al bilancio di esercizio (provvedimento ISVAP n. 1059-G del 4 dicembre 1998);
- la relazione semestrale (provvedimento ISVAP n. 1207-G del 6 luglio 1999);
- le disposizioni attuative degli articoli 18, comma 2, 55 e 20, comma 5, - come sostituito dall'articolo 351, comma 9, del Codice delle Assicurazioni - del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
- le disposizioni emanate dall'Autorità in materia di bilancio contenute nei provvedimenti e nelle circolari elencati nell'articolo 28 del Regolamento.

Il Regolamento si compone di cinque Titoli.

Il **TITOLO I** detta le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme fondanti il potere regolamentare esercitato (articolo 1), la definizione delle espressioni usate nel testo (articolo 2) e l'ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3).

Con riguardo all'ambito di applicazione si fa presente che, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/68/CE, le rappresentanze di riassicuratrici con sede nel SEE non sono soggette alla vigilanza sulla stabilità dell'Autorità e, quindi, alla disciplina in materia di bilancio e scritture contabili.

Il **TITOLO II**, recante le disposizioni relative al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e al piano dei conti, si compone di tre Capi.

Il **CAPO I** detta le disposizioni concernenti la redazione del bilancio di esercizio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati 1 e 2 del Regolamento, mentre il rendiconto finanziario è redatto in forma libera (articolo 4).

Nell'allegato 18 di nota integrativa è richiesto alle imprese di indicare il *fair value* dei contratti derivati in essere alla data di redazione del bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 16,

comma 7, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32.

L'articolo 4 prevede, inoltre, che la nota integrativa indichi in forma libera l'informativa relativa ai patrimoni destinati, costituiti ai sensi dell'articolo 2447 *bis* del codice civile (comma 3).

È stato fissato in migliaia di euro il livello di approssimazione della nota integrativa (comma 5), secondo quanto richiesto dall'articolo 89, comma 2, del Codice delle Assicurazioni, riproducendo la disposizione già contenuta nel provvedimento ISVAP n. 1008-G del 5 ottobre 1998, emanato in applicazione dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Per le imprese che esercitano il ramo assistenza, l'articolo 5 individua il contenuto minimale della relazione, da allegare al bilancio, sulle modalità adottate per la gestione dei sinistri.

L'articolo 6 reca le disposizioni riguardanti le informazioni di vigilanza che l'impresa deve fornire contestualmente al bilancio di esercizio (allegato 3) secondo le istruzioni per la compilazione di cui all'allegato 4. Detti allegati ripropongono le disposizioni e la struttura delle informazioni di cui al richiamato provvedimento ISVAP n. 1059-G del 4 dicembre 1998, integrate con le direttive contenute nelle circolari e nei provvedimenti successivamente emanati dall'Autorità e aventi riflessi sull'informativa di vigilanza.

Le modifiche delle informazioni di vigilanza riguardano, in particolare:

- l'introduzione di un nuovo modulo che riporta il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta (modulo 41 che sostituisce il previgente modulo 15 ex D.P.R. 14 dicembre 1978 per il confronto della mortalità);
- la ristrutturazione delle informazioni relative alle componenti delle riserve tecniche vita contenute nella seconda parte del modulo 11 (nuovo allegato 1 al modulo 11);
- l'indicazione delle commissioni di gestione (attive e passive) e di mantenimento relative ai contratti vita (nuove voci in calce ai moduli 20 e 21);
- l'introduzione, a decorrere dall'esercizio 2009, di un nuovo modulo di dettaglio del modulo 29 relativo alla tipologia CARD nel quale è riportato lo sviluppo dei sinistri avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa (nuovo allegato 1 al modulo 29A2);
- l'aggiornamento dei moduli 37 e 40 con l'inserimento delle nuove province.

Gli articoli 7 e 8, recano le disposizioni per la trasmissione del bilancio e delle informazioni di vigilanza all'ISVAP e alla CONSAP. Il termine per la trasmissione dei dati relativi alle anticipazioni di bilancio (circolari ISVAP n. 496/S del 22 gennaio 2003 e n. 575/D del 29 dicembre 2005) è stato fissato al 15 marzo.

Il Capo II disciplina la relazione semestrale, riproponendo le disposizioni del provvedimento ISVAP n. 1207-G del 6 luglio 1999.

L'articolo 9, in particolare, stabilisce gli schemi di stato patrimoniale e conto economico e il contenuto del commento che deve accompagnare la relazione semestrale.

L'articolo 10 fissa un termine per l'approvazione della relazione semestrale da parte dell'organo amministrativo delle imprese, senza tuttavia modificare il termine complessivo per la trasmissione della relativa documentazione all'Autorità.

L'articolo 12 reca le disposizioni riguardanti l'informativa di vigilanza, che l'impresa deve fornire contestualmente alla relazione semestrale, riproponendo le disposizioni e la struttura delle informazioni di cui alla circolare ISVAP n. 380/D del 19 luglio 1999.

L'articolo 13 dispone le modalità per la trasmissione all'ISVAP della documentazione richiesta.

Il **Capo III**, relativo alla strutturazione del sistema contabile, disciplina il piano dei conti (articolo 14) e le modalità di compilazione della documentazione contabile (articolo 15). L'articolo 14 rinvia alle disposizioni contenute nell'allegato piano dei conti che le imprese sono tenute ad adottare. L'allegato disciplina l'articolazione dei conti, con il fine di conseguire l'immediata e completa rispondenza dei saldi risultanti dalla contabilità con i valori iscritti nelle singole voci di bilancio, e fornisce istruzioni circa il contenuto dei singoli conti, riproponendo le disposizioni di cui al provvedimento ISVAP n. 735 del 1° dicembre 1997 integrate con le direttive contenute nelle circolari successivamente emanate dall'Autorità aventi riflessi sulla materia contabile. Per la gestione vita sono state chiarite le modalità di contabilizzazione delle commissioni di gestione (attive e passive) e di mantenimento, specificando che devono essere imputate agli altri proventi e oneri tecnici; è stato, altresì, specificato che le cedole maturate sulle polizze vita devono essere imputate agli oneri relativi ai sinistri. L'articolo 14 dispone, inoltre, la conservazione delle evidenze analitiche e delle evidenze gestionali interne.

Il **Titolo III** contiene le disposizioni attuative del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Il **Capo I**, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del citato decreto, riporta le disposizioni concernenti la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati già dettate dal provvedimento ISVAP n. 1915 del 20 luglio 2001.

In particolare, l'articolo 18 precisa che, ai fini della determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati, non si deve tener conto di fattori che sono specifici dell'impresa e economicamente non rilevanti per il mercato. La stima non può ad esempio considerare i minori costi dell'impresa, le sinergie o altri fattori che non siano rilevanti per gli altri operatori economici. L'articolo 19, invece, detta criteri particolari per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati locati e in costruzione.

Il **Capo II** (articolo 21), in applicazione dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, specifica le condizioni e le modalità per il trasferimento degli attivi dalla classe D alla classe C (circolari ISVAP n. 360/D del 21 gennaio 1999 e n. 405/D del 28 marzo 2000). Al riguardo si fa presente che, qualora si verificano i casi previsti dalla norma in commento, l'impresa deve obbligatoriamente procedere al trasferimento anche al fine di assicurare in bilancio l'allineamento tra gli attivi della classe D, iscritti al valore corrente, e le corrispondenti riserve tecniche.

Il **Capo III** reca il procedimento per l'assegnazione di quote dell'utile degli investimenti relativi alla gestione danni (articolo 22) e alla gestione vita (articolo 23), riprendendo le disposizioni di cui al provvedimento ISVAP n. 1140 dell'8 marzo 1999.

Il **Titolo IV** disciplina la revisione contabile del bilancio (articolo 24) e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione (articolo 27). L'obbligo di revisione riguarda tutte le imprese a cui è applicabile il regolamento.

In particolare, l'articolo 25, riguarda, in virtù del rimando contenuto nell'articolo 3, comma 2, del regolamento, anche le imprese che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali e disciplina alcuni aspetti attinenti alla nomina e ai requisiti che deve possedere l'attuario revisore rinviando, per quanto attiene alle situazioni di incompatibilità, all'articolo 160 del testo unico dell'intermediazione finanziaria e alle relative disposizioni attuative emanate dalla CONSOB e adattando le disposizioni in ragione delle figure professionali peculiari del settore assicurativo. In particolare le situazioni di incompatibilità previste dal testo unico della finanza per gli amministratori e i soci della società di revisione devono essere rilevate con riferimento ai soci, agli amministratori e agli appartenenti alla

struttura professionale nella quale l'attuario revisore esterno alla società di revisione esercita la propria attività.

Il **Titolo V** contiene le abrogazioni di norme previgenti (articolo 28), le disposizioni transitorie (articolo 29), le disposizioni sulla pubblicazione (articolo 30) e sull'entrata in vigore (articolo 31).